OF





Ministero della Giustixia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse



Ai Signori Provveditori Loro Sedi

e, per conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Ai Signori Direttori Istituti Penitenziari Loro Sedi

OGGETTO: Rilevazione sussistenza requisiti legittimanti l'assegnazione presso gli Istituti penitenziari ex art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nel corso degli accertamenti e controlli effettuati presso le sedi penitenziarie volti alla verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti i provvedimenti di assegnazione di cui all'oggetto, sono state accertate prassi lavorative discordanti con la normativa vigente, nonché con le disposizioni contenute nelle circolari all'uopo emanate.

In taluni casi è emerso che parto del personale assegnato temporaneamente ai sensi dell'articolo 38 comma 5 della legge 104/92 ha perso il requisito legittimante l'assegnazione, anche in periodi assai lontani.

Patrebbe inoltre che il personale, in alcuni casi, abbia comunicato per tempo la cessazione dei requisiti, mentre le Direzioni, in altri casi, non abbiano mai comunicato a questo Dipartimento la cessazione dei requisiti.

La mancata comunicazione da parte delle Direzioni della cessazione dei requisiti ha fatto si che questa Amministrazione centrale non abbia potuto assegnare quel personale aspirante per mobilità ordinaria, seppur utilmente collocato in graduatoria, in quanto il posto in organico risulta occupato dal personale assegnato per l'applicazione del beneficio di cui all'articolo 33 comma 5 della legge 104/92.

Si rammenta che la legge 5 febbraio 1992, n.104 modificata dall'articolo 24, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha esplicitamente previsto all'art. 7-Bis¹ le verifiche ed i controlli a cui è tenuto il datore di lavoro.

Il competente Ufficio di questa Direzione Generale ha operato in aderenza alla lettera circolare 28 dicembre 2012, n. 0457451-2012, recante "Applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5

¹ Art.33, comma 7 bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al commu 3 decade dai dinitti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, trasferimenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria", paragrafo §.22 cita... "Nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione avvierà d'ufficio le procedure di revoca del trasferimento".

La precitata lettera circolare detta specifiche disposizioni circa i dovuti controlli al paragrafo §.23: "Le Direzioni degli istituti, uffici e scuole verificheranno annualmente la sussistenza dei presupposti legittimanti il trasferimento, investendo tempestivamente l'ufficio competente del venire meno dei presupposti di fatto e diritto".

Si precisa che questo centrale Ufficio già con la circolare 16 maggio 2003 n. 3582/6032 al paragrafo 3 "CESSAZIONE DEI PRESUPPOSTI" indica: "Nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il trasferimento, contemperando le esigenze di servizio con le esigenze familiari e/o personali eventualmente rappresentate dal dipendente, nonché con quelle di eventuali altri dipendenti che aspirino ad essere trasferiti in base alla normativa de qua".

In ragione di quanto precede, emerge da un lato l'obbligo di comunicazione in capo ai soggetti che fruiscono dell'assegnazione provvisoria ex articolo 33, comma 5 della legge 104/92, e dall'altro l'obbligo per le Direzioni delle sedi di servizio alla verifica annuale circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'assegnazione provvisoria, investendo tempestivamente il Dipartimento in caso positivo.

Premesso quanto sopra, i Signori Provveditori vorranno acquisire dalle rispettive strutture penitenziarie le schede afferenti le verifiche circa la permanenza dei presupposti legittimanti i provvedimenti di assegnazione di cui all'oggetto di tutto il personale trasferito nel tempo indicando, se tutti i dipendenti oggetto delle assegnazioni per gli effetti dell'art. 33 comma 5° della legge 5 febbraio 1992, n.104, fruiscano o meno dei benefici di cui alla legge richiamata rispetto al disabile per il quale lo hanno invocato, precisando in caso di cessazione dei requisiti, se il dipendente lo abbia opportunamente comunicato alla Direzione di appartenenza (allegando la prova documentale rilevabile ai fascicoli del personale delle comunicazioni effettuate della variazione delle condizioni legittimanti il beneficio, con le comunicazioni assunte a protocollo, numerate e catalogate), nonché se le rispettive Direzioni abbiano comunicato il mutamento delle condizioni, secondo lo schema allegato.

I Signori Provveditori vorranno altresì riferire se ogni singola Direzione abbia effettuato compiutamente i dovuti controlli nel corso degli anni con prova documentale.

I dati raccolti da ogni singola Direzione saranno raggruppati in formato excel e PDF ed inviati ai rispettivi Provveditorati che cureranno l'inoltro a questo Dipartimento via mail entro e non oltre il 14 febbraio 2019 all'indirizzo trasfpp104.dgpersonale.dap.roma@giustizia.it.

Nel ringraziare della consueta collaborazione, auguro buon lavoro.

Pietro BUFFA

-Settore Mobilità ex lege 104/92mail trasfip 104.depersonale.dap.roma@giustizia.it